

REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI GANDRIA

del 10 novembre 1992

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzazione della strada comunale d'accesso al nucleo del paese.

Art. 2

1. Hanno diritto d'accesso mediante autoveicoli e motoveicoli di cilindrata superiore ai 50 cm³:

- i domiciliati;
- i fornitori;
- i servizi pubblici;
- i non domiciliati che dispongono di un posteggio privato servito dalla strada comunale oggetto del presente Regolamento;
- i titolari di commerci (negozi, esercizi pubblici) situati nel nucleo del paese.

2. L'accesso per il carico e scarico di merci e persone è consentito a tutti i confinanti indistintamente.

Art. 3

1. I domiciliati, i non domiciliati fruitori di un posteggio privato ed i servizi pubblici hanno accesso sempre.

2. I fornitori hanno accesso dalle ore 05.00 alle ore 12.00.

Art. 4

Il posteggio è consentito esclusivamente negli stalli appositamente previsti.

Art. 5

1. All'imbocco della strada comunale, alla fine della piattaforma di Rozza, è posata una barriera con funzionamento a tessera.

2. La tessera viene rilasciata dal Municipio agli utenti di cui all'articolo 2, al prezzo di Fr. 10.-- quale cauzione.

3. Un contrassegno viene consegnato ai soli utenti domiciliati. Tale contrassegno autorizza il posteggio illimitato negli stalli appositamente previsti.

4. Il Municipio può in casi particolari rilasciare la tessera per l'accesso al nucleo anche ad altri utenti - situazioni particolari e per periodi limitati nel tempo -.

Art. 6

I contravventori saranno puniti con multa fino a Fr. 200.-- previa intimazione di un rapporto di contravvenzione.

Art. 7

L'applicazione del presente Regolamento compete al Municipio ed entrerà in vigore non appena approvato dal Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO**Il Sindaco:**

f.to: Luraschi Diego

La Segretaria:

f.to: Santi Sandra

Approvato dal Consiglio di Stato con ris. n. 9536 del 10 novembre 1992.